

COMUNE DI PERETO - PROVINCIA DI L'AQUILA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 6 del Reg. Data 23.05.2022	ART. 3 – TQRIF – ALLEGATO A – DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/rif - INDIVIDUAZIONE POSIZIONAMENTO DELLA GESTIONE NELLO SCHEMA REGOLATORIO
----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno VENTITRE del mese di MAGGIO alle ore 12:30 nella sala delle adunanze del Comune di Pereto, a seguito di invito diramato dal Sindaco si è riunito il Consiglio comunale.

Alla prima convocazione in sessione STRAORDINARIA che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
SCIO' GIACINTO - Sindaco	X	
GROSSI FABIO		X
IPPOLITI ALESSANDRO		X
VERALLI ALESSANDRO	X	
PENNA ANGELO	X	
PENSA FRANCESCA	X	
ABRUZZESE DANIEL	X	
NICOLAI ALESSIO	X	
DONDINI LUIGI		X
MEUTI SARA		X
GIUSTINI FRANCESCO	X	
	7	4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale alle ore 12:41 il Sindaco dichiara aperta la seduta. Presiede l'adunanza il Signor GIACINTO SCIO', nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Barbara Persano, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, (art. 97, comma 4, lettera a), D.Lgs. 267/ 2000) .

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del Servizio dott.ssa Veronica Venditti, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.,
- Il Responsabile del Servizio dott.ssa Veronica Venditti, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere favorevole ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.,

Il Sindaco illustra la proposta all'ordine del giorno

Visti:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995 che prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni “... la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi

medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...) ...”;

• l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che espressamente contempla tra le funzioni dell'Autorità in materia di regolazione del ciclo dei rifiuti urbani anche:

- ✓ *la “definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentiti le Regioni, i gestori, le associazioni dei consumatori, nonché la vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi” (lettera b);*
- ✓ *la “diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell’utenza” (lettera c);*
- ✓ *il DM 13 febbraio 2014 che individua i Criteri Ambientali Minimi (CAM) che le stazioni appaltanti devono inserire nella procedura selettiva per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono ai sensi del Codice dei Contratti pubblici;*

Richiamate:

- *la Deliberazione 242/2019/A, nell'Allegato A) nella quale, l'Autorità ha indicato tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, anche “... la graduale convergenza a livello nazionale verso standard minimi di qualità (contrattuale e tecnica) dei servizi resi ...”;*
- *la Deliberazione ARERA 363/2021/R/rif recante “... le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025;*
- *la Deliberazione ARERA 15/2022/R/rif con la quale è stato approvato “... il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono ...”, a valere dal 1° gennaio 2023;*

Visto l'art. 3.1 del TQRIF il quale stabilisce *“... l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario ...”;*

Dato atto che, a tal fine, l'ente territorialmente competente deve individuare *“... il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori ...”,* nella tabella di cui al richiamato art. 3.1 del TQRIF *“... sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito ...”;*

Visti,

- *gli standard di qualità applicabili a ciascuno schema regolatorio come individuati ai sensi dell'art. 3.3. TQRIF;*
- *gli indicatori che definiscono, rispettivamente all'art. 4.1 e all'art. 4.2 del TQRIF, sia gli obblighi di servizio e gli standard generali relativi alla qualità contrattuale del servizio*

integrato di gestione dei rifiuti urbani e sia gli obblighi di servizio e gli standard generali relativi alla qualità tecnica del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

Richiamato, inoltre, ai fini delle conseguenti valutazioni in merito alla quantificazione dei connessi costi, l'art. 2, comma 2 e comma 3 della Deliberazione 363/2021/R/rif che individuano le componenti tariffarie $CQ_{TV,a}^{exp}$ e $CQ_{TF,a}^{exp}$ quali "... componenti di cui al comma 9.2, di natura previsionale, per la copertura di eventuali oneri, rispettivamente variabili e fissi, aggiuntivi, riconducibili all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità, ove non ricompresi nel previgente contratto di servizio ...";

Richiamato il coordinato disposto di cui agli artt. 200, comma 7, e 201, comma 1, del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152;

Dato atto che,

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di PERETO, non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

Considerato quindi che, dall'analisi del livello qualitativo di cui all'art. 3.1 TQRIF per il periodo di riferimento (2023 -2025), risulta applicabile lo schema regolatorio I;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio e in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs n. 267/2000;

Tutto ciò premesso si procede con la votazione:

Con voti espressi nelle forme di legge, con voti favorevoli SETTE, astenuti ZERO, contrari Zero, all'UNANIMITÀ

DELIBERA

- 1) per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, di individuare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali risultano dall'applicazione dello Schema I così come previsto nella Tabella di cui all'art. 3.1 del TQRIF, Allegato A), alla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022;
- 2) di trasmettere la presente ai competenti Gestori per il proseguo di competenza in ordine alla

corretta valorizzazione nel Piano Economico Finanziario 2022 – 2025 dei costi previsionali connessi e alla pubblicazione sui rispettivi siti internet;

ed inoltre, il termine per l'adempimento di cui all'art. 3.1. del TQRIF, Allegato A), alla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022,

successivamente

Con separata votazione, che ottiene il medesimo risultato della votazione precedente, espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di dare attuazione al provvedimento

DELIBERARE

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Veronica Venditti

Si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Veronica Venditti

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione, viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO
f.to Giacinto Sciò

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Barbara Persano

Il sottoscritto responsabile del servizio, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune di Pereto www.comune.pereto.aq.it di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi ai sensi dell'art. 124 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000,

Pereto 24.05.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Serena Scaccia

Il sottoscritto responsabile del servizio, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva
decorsi dieci giorni dalla data di inizio pubblicazione

- Il 23.05.2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Pereto 24.05.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Serena Scaccia

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 24.05.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Serena Scaccia